

CONTRATTO DI ORMEGGIO E ALTRI SERVIZI

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale e composta di n. 10 (dieci) pagine, da valersi a ogni effetto di legge

tra

la **Ischia Risorsa Mare S.r.l.**, con sede legale in Ischia (NA), via Iasolino n. 1, P. Iva 04842601215, società *in house* del Comune di Ischia, in persona dell'Amministratore unico e l.r.p.t., Avv. Francesco Cuomo, giuste delibere di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2023 e n. 3 del 17.01.2024, di seguito indicata per brevità "*Gestore dei servizi*",

e

Il/La signor/a **#P_FullName#** nato/a a **#AC_CityName_Birth#** il **#P_BirthDate#**, residente in **#AC_CityName_MA#**, via **#P_MainAddress#**, cap **#P_PostalCode_MA#**, C.F. **#P_FiscalCode#**, in proprio *ovvero* quale l.r.p.t. della _____, con sede in _____, via **#G_MainAddress#**, tel./cell. **#P_MobileNumber1#**, fax **#P_HomeFaxNumber#**, e-mail/pec **#P_Email1#** / **#P_EmailPec#**, di seguito indicato per brevità "*Utente*";

premesso che

- il Comune di Ischia è titolare delle concessioni demaniali marittime n. 120/07 denominata "*O' Fraulese*", n. 121/07 denominata "*Palazzo D'Ambra*", n. 122/07 denominata "*Antiche Terme Comunali*" e n. 3/2010 - così come integrata e mod. dalle cc.dd.mm. n. 163/2011 - denominata "*Marina Portosalvo*", tutte per l'occupazione e l'uso dei relativi specchi acquei siti nell'area portuale di Ischia;
- con Delibere di Consiglio Comunale n. 49/2023 e n. 3/2024, - il Comune di Ischia ha deliberato di affidare le attività inerenti alle concessioni demaniali denominate "*Marina di Portosalvo*", "*Antiche Terme Comunali*", "*O' Fraulese*" e "*Palazzo D'Ambra*" alla società *in house* Ischia Risorsa Mare S.r.l. - in virtù di apposita convenzione Rep. n.2744 del 20.02.2024 prot. n. 9446 del 20.02.24 - provvedendo all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con le concessioni medesime, oltre alla fornitura dei servizi accessori alla nautica in tutti i descritti specchi acquei;
- il presente rapporto contrattuale trova fondamento e presupposto nell'atto amministrativo di concessione, per cui al venir meno dello stesso il contratto si intenderà risolto, senza alcun diritto ad alcun rimborso in favore dell'*Utente*;
- la *Ischia Risorsa Mare*, per quanto di sua pertinenza, intende stipulare il presente contratto per conto del Comune di Ischia, quale concessionario dell'area demaniale su cui insiste il posto barca da assegnare;

- per *Utente* deve intendersi il proprietario/utilizzatore/conduuttore/comandante o, comunque, chi disponga giuridicamente o di fatto dell'imbarcazione/natante/nave (d'ora in avanti per comodità "unità") denominata **#V_Name#**, N° di iscrizione **#V_PlateNumber#**, Lunghezza (f. t.) m **#V_MainLength#** Larghezza (f. t.) m **#V_MainWidth#**;

tutto quanto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto che ha ad oggetto l'erogazione dei servizi di ormeggio e nautici accessori che il *Gestore dei servizi* presterà all'*Utente*, a fronte di corrispettivo, costituendone presupposto logico e giuridico.

Il contratto è stipulato tra il *Gestore dei servizi*, per conto del concessionario Comune di Ischia, e l'*Utente* e assicura a quest'ultimo, che accetta, il diritto esclusivo di ormeggiare l'unità di sua proprietà e/o utilizzo nel posto barca assegnato, a fronte del pagamento del corrispettivo nei modi e nei termini previsti dal contratto. A tal fine, l'*Utente* dichiara di aver preso visione del posto barca assegnato, oggetto del contratto e di accettarlo in ogni sua caratteristica, senza riserva o condizione alcuna.

Art. 2 - Prestazioni

Servizio di ormeggio

Il servizio di ormeggio consiste nella messa a disposizione di uno specchio acqueo idoneo a ospitare l'unità di cui alle caratteristiche specificate nel presente contratto - ai fini dell'attracco e della sosta - unitamente alle infrastrutture necessarie allo stazionamento (corpi morti e catenarie, bitte o anelli, cime di ormeggio) e all'assistenza ormeggio, fornita per il tramite della società in house *Ischia Risorsa Mare*.

Il posto di stazionamento è assegnato in funzione delle dimensioni reali dell'unità: ove si rendesse necessario per una migliore disposizione degli ormeggi, ovvero per ordine dell'Autorità o per altra ragione tecnica, di sicurezza, prudenza o convenienza del *Gestore dei servizi*, esso potrà essere variato a insindacabile giudizio di quest'ultimo con altro all'interno del porto, avente dimensioni analoghe e comunque idoneo a ospitare l'unità.

Servizi nautici accessori - Esclusioni e limitazione di responsabilità

Tutti i servizi di cui al presente contratto sono gestiti e forniti dalla *Ischia Risorsa Mare*.

I servizi nautici accessori consistono nella sola fornitura di: 1) acqua ed energia elettrica tramite colonnine di erogazione, disponibili per ciascun posto barca, con potenza 220V; 2) stazione meteo; 3) guardiania; 4) servizio antincendio in banchina e 5) messa a disposizione di servizi igienici.

In particolare, il servizio di guardiania deve intendersi come controllo delle vie di accesso alle strutture portuali e non garantisce la sicurezza dell'unità; costituendo un mero deterrente, esso deve intendersi quale obbligazione di mezzi e non di risultato.

In considerazione dei servizi prestati, delle caratteristiche e dell'estensione delle aree servite, utilizzate anche dalla popolazione residente, ospite e da chiunque ne abbia interesse, è attivo un servizio di videosorveglianza nelle aree in concessione al Comune di Ischia al solo scopo di prevenire fenomeni di incidenti e atti di vandalismo all'interno delle stesse, escludendosi qualunque identificazione tra l'attività effettuata e la sorveglianza e/o vigilanza sulle unità ospiti nelle aree, non sussistendo a carico del *Gestore dei servizi* qualsivoglia obbligo di custodia nei confronti delle stesse.

Qualora l'*Utente* richieda al *Gestore dei servizi* di fornire un nominativo ovvero di contattare o fare intervenire sull'unità un fornitore terzo per erogare servizi diversi da quelli oggetto del contratto, il *Gestore dei servizi* non assume alcuna responsabilità e non rilascia alcuna garanzia circa l'operato e/o i risultati del lavoro del fornitore terzo, volendo rimanere e rimanendo estraneo al rapporto fra *Utente* e terzo.

L'eventuale consegna che l'*Utente* dovesse fare al *Gestore dei servizi* delle chiavi dell'unità da diporto, non potrà essere considerata causa implicita di assunzione in custodia né delle chiavi stesse né, tantomeno, dell'unità, ma mera cortesia nei confronti dell'*Utente*, unico responsabile e custode della stessa.

Attesa la natura del contratto e gli obblighi e i diritti delle parti, il *Gestore dei servizi* e il concessionario non assumono alcun obbligo di custodia o di garanzia, né dell'unità, né del suo contenuto: conseguentemente, a essi non potrà essere addossata nessuna responsabilità per eventuali danni a persone, imbarcazioni o cose anche conseguenti a guasti, furti e a qualsiasi altra causa - nessuna esclusa o eccettuata - nonché per i fatti di altri *Utenti*/usuari/conducenti o terzi, eccettuati i danni arrecati all'unità dal personale in servizio autorizzato dal *Gestore dei servizi*.

È tassativamente vietato ingombrare i pontili o la banchina con attrezzature di bordo (contenitori, passerelle, salvagente, etc.), carrellini, oggetti ingombranti, ecc., oltre il tempo strettamente necessario per l'imbarco e lo sbarco. In caso di violazione, il personale in servizio è autorizzato a rimuovere tali oggetti e a custodirli in locali idonei a spese del proprietario: il *Gestore dei servizi* e il concessionario non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente contestati dall'*Utente* a seguito di tale rimozione. L'unità, inoltre, in assenza di persone a bordo, non può essere collegata agli erogatori di energia elettrica e acqua: in caso contrario, per ragioni di sicurezza, il personale in servizio è autorizzato a interromperne immediatamente la fornitura e il *Gestore dei servizi* e il concessionario sono esonerati da qualsivoglia responsabilità per danni o inconvenienti derivati dalla suddetta sospensione.

Nei casi in cui il *Gestore dei servizi* e il concessionario dovessero, per qualunque motivo, essere responsabili di danni o inadempimenti, risponderanno solo per dolo e colpa grave e solo qualora l'*Utente* abbia esercitato i propri diritti entro il termine di decadenza e nei modi di cui al successivo art. 11.

Quanto non specificamente indicato nelle prestazioni e obbligazioni assunte dal *Gestore dei servizi*, esula dall'oggetto del presente contratto.

Art. 3 - Conclusione del contratto

Il contratto si considera concluso qualora sia intervenuta la firma dell'*Utente* e del *Gestore dei servizi*. In ogni caso, l'incompleta compilazione dei campi presenti sul modello contrattuale, non comporta invalidità dello stesso purché siano presenti i dati minimi sufficienti per integrare gli elementi essenziali del contratto.

Art. 4 - Corrispettivi e dilazione di pagamento. Clausola risolutiva espressa

Il contratto ha durata dal #O_DateStart# al #O_DateEnd# e il corrispettivo per l'utilizzo degli ormeggi, dei servizi accessori e degli oneri di gestione per il suddetto periodo, è determinato nella somma complessiva di € #Total# (Euro _____) **Iva inclusa**, da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto.

È possibile concedere la rateizzazione del corrispettivo in un numero massimo di 3 (tre) rate di pari importo da corrispondersi anticipatamente rispetto al periodo di fruizione del posto barca, ovvero la 1° da corrispondersi contestualmente alla stipula del contratto, la 2° entro e non oltre il giorno _____ e la terza entro e non oltre il giorno _____.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario/carta di credito/bancomat sul c.c. di cui alle coordinate Iban: _____ intestato al Comune di Ischia, in virtù delle Delibere di Consiglio Comunale n. 49 del 28.12.2023 e successiva n. 3 del 17.01.2024.

L'importo pattuito deve intendersi al netto di ogni altro onere e/o imposta; pertanto le spese postali, bancarie, di cancelleria, di bollo nonché ogni altro onere e/o tassa e/o imposta saranno addebitate all'*Utente* contestualmente o con successiva fattura.

L'*Utente* che non intenda usufruire del posto barca per un determinato periodo di giorni, potrà incaricare il gestore dei servizi di concedere a terzi il godimento dell'ormeggio e dei servizi, contro corresponsione di un canone. In tal caso, con preavviso di almeno 24 ore, dovrà conferirsi al gestore dei servizi mandato a stipulare in proprio i relativi contratti. Tale *sub gestione*, che costituisce in ogni caso prerogativa esclusiva del *Gestore dei servizi*, viene fissata in una percentuale lorda pari al 30% della somma totale incassata dalla gestione degli ormeggi disponibili per l'affitto a terzi, rapportata per ciascun interessato alla quadratura dell'ormeggio assegnato, sulla base della relativa tariffa transiti in vigore e risultante da registri ufficiali della contabilità.

Il ritardo - anche parziale - nel pagamento del corrispettivo o di altre somme dovute in conseguenza del contratto di ormeggio, protratto per oltre 30 giorni dalle scadenze pattuite, configura in ogni caso grave inadempimento: in tal caso, il *Gestore dei servizi* avrà diritto di dichiarare risolto il contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo l'addebito degli interessi e della penale di cui al successivo art. 5, oltre al risarcimento del danno e il *Gestore dei servizi* potrà agire coattivamente per il recupero del credito.

In caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto al *Gestore dei servizi* entro i termini di scadenza concordati, l'*Utente* non potrà allontanare l'unità dall'area demaniale in concessione e il *Gestore dei servizi* potrà, oltre che avvalersi del diritto di ritenzione sull'unità a norma dell'art. 2756 c.c., a suo discrezionale giudizio depositare l'imbarcazione dell'*Utente* presso terzi o spostarla nell'ambito portuale o tirarla a secco, con addebito al medesimo delle spese di deposito, di alloggio, di trasporto o di sosta a terra.

Art. 5 - Costituzione in mora

Qualora l'*Utente* debba al *Gestore dei servizi* una somma di denaro a titolo di corrispettivo (anche parziale) ovvero di rimborso spese in forza o in conseguenza del rapporto contrattuale e siano decorsi 7 giorni dalla scadenza pattuita, la parte debitrice sarà automaticamente costituita in mora, con ogni conseguenza di legge, decorrendo in favore della parte creditrice, a titolo di penale, per il solo fatto del ritardo e impregiudicati tutti i diritti e le azioni per il risarcimento del danno, gli interessi di mora ed il rimborso in misura pari a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del D.lgs. n. 231 del 2002 e s.m.i.

Art. 6 - Diritto di recesso e clausola penale

Alle parti contrattuali spetta il diritto di recesso ex art. 1373 c.c. che dovrà essere comunicato all'altra parte, a pena di invalidità, a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato dall'*Utente*, questi sarà obbligato a pagare al *Gestore dei servizi* un corrispettivo del recesso stesso pari a 1/3 (un terzo) del corrispettivo relativo al periodo di tempo non goduto previsto nel contratto stipulato.

Qualora il recesso venga esercitato prima che sia decorsa almeno la metà del periodo pattuito, la penale dovuta sarà del 50% del corrispettivo complessivo pattuito. Comunque, l'*Utente* è tenuto a corrispondere il corrispettivo relativo al periodo per cui ha avuto a disposizione il posto barca.

Il mancato rispetto da parte dell'*Utente* di ogni clausola del presente contratto nonché del Regolamento di gestione del Marina, comporterà la risoluzione *ipso iure* dello stesso senza indennizzo e/o risarcimento alcuno per lo stesso *Utente*.

Il recesso deve essere comunicato per raccomandata a.r. o *posta elettronica certificata* a pena di invalidità.

Art. 7 - Divieto di cessione

L'*Utente* non può cedere a terzi, neppure parzialmente, il contratto di ormeggio o i diritti da esso derivanti, se non dopo aver richiesto e ottenuto autorizzazione scritta da parte del *Gestore dei servizi*. In ogni caso l'*Utente* rimarrà coobbligato in solido con il suo avente causa, sia per il pagamento che per ogni altra obbligazione prevista dal contratto, per l'intero periodo di quanto previsto nel contratto per l'intero periodo.

Art. 8 - Interpretazione del contratto e divieto di analogia

Il presente contratto annulla qualsiasi eventuale altro accordo scritto o verbale intercorso tra le parti e qui non allegato e/o espressamente richiamato. Le parti convengono che il contratto sia interpretato

secondo la comune volontà delle parti dedotta dalla analisi letterale del presente testo, ivi incluse le modifiche apportate dalle parti, nonché dal comportamento, anche successivo, da esse tenuto. È vietato il ricorso all'analogia, sia quale criterio di integrazione del contratto sia quale criterio ermeneutico: il presente contratto è atipico, ad esso è applicabile la disciplina codicistica sul "*contratto in generale*" e la tolleranza di una parte nei confronti dell'inadempimento di controparte, anche se parziale, non equivale ad acquiescenza o accettazione dello stesso.

Art. 9 - Proroga e rinnovo

Il contratto di ormeggio non si intende in alcun caso rinnovato tacitamente e alla sua scadenza l'*Utente* in regola con i pagamenti, dovrà provvedere ad allontanare l'unità dalle aree nelle disponibilità del *Gestore dei servizi*, lasciando libero il posto barca assegnato. L'eventuale occupazione *sine titolo* oltre la scadenza contrattuale, comporterà l'applicazione di un prezzo pari alla tariffa a transito vigente nel periodo interessato, fino al momento dell'effettivo allontanamento dell'unità.

Art. 10 - Esecuzione del contratto

Qualora l'esecuzione del presente contratto diventasse impossibile o eccessivamente onerosa per fatto o disposizione di una pubblica autorità o di un pubblico potere, fra cui, a titolo meramente esemplificativo la Regione, l'Autorità portuale, la Capitaneria di porto, il Comune di Ischia o l'Asl ed eccettuati i casi di dolo, il presente contratto sarà risolto di diritto e nulla, a titolo di responsabilità, potrà essere chiesto al *Gestore dei servizi* o al concessionario.

Qualora durante la vigenza del contratto fossero richiesti al *Gestore dei servizi* o al concessionario da parte di enti pubblici canoni, tasse, imposte o altre forme di prelievi coattivi relativi al posto barca o alla gestione dell'area demaniale, il *Gestore dei servizi* avrà facoltà di richiedere all'*Utente* il pagamento *pro quota* di dette spese. In tal caso, qualora l'*Utente* ritenga di non voler aderire, avrà facoltà di recesso da comunicarsi per raccomandata a.r. o *posta elettronica certificata* a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, senza incorrere nelle penali di cui all'art. 6.

Art. 11 - Obblighi dell'Utente. Termini decadenziali

L'*Utente*, su cui grava l'onere di assicurarsi giornalmente del perfetto stato dell'unità, degli ormeggi e delle cime, è l'unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti di legge inerenti all'unità nonché per i danni per incuria, imperizia e colpa causati a terzi, al *Gestore dei servizi* e al concessionario, dall'unità o da persone ivi ospitate a qualsiasi titolo.

In particolare, sui fianchi dell'unità da diporto dovranno essere posti parabordi adeguati alle dimensioni dell'unità e in numero sufficiente per evitare danni alla stessa nonché ad altre unità. Restano a carico dell'*Utente* la custodia dell'unità, il possesso della medesima ad ormeggio effettuato, la messa in opera, cura e manutenzione di tutti i sistemi di sicurezza relativi all'ormeggio, che dovrà mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti e/o danneggiamenti.

L'Utente deve obbligatoriamente assicurare l'unità con le modalità e nei termini previsti dal contratto e tutte le unità da diporto ospiti, devono essere assicurate per la responsabilità civile e i rischi contro gli incendi, è tenuto alla stretta osservanza delle leggi e delle norme del Regolamento portuale ed è responsabile, sia civilmente che penalmente, delle infrazioni commesse.

Le parti si danno reciprocamente atto che il servizio di videosorveglianza di cui all'art. 2 del presente contratto concerne esclusivamente la vigilanza generica sulle aree e strutture portuali e sul rispetto delle norme previste nel medesimo Regolamento, senza alcun obbligo di vigilanza specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se ne servono. In ogni caso, il *Gestore dei servizi* e il concessionario non potranno essere chiamati a rispondere di atti di vandalismo, incendi a bordo, affondamento parziale o totale dell'unità già ormeggiata, furti, rapine, sottrazioni, smarrimento e perdite di unità o parti di esse, oggetti, denaro o valori che dovessero verificarsi a terra o a bordo delle unità, nonché di qualsiasi danno arrecato o infortunio subito dall'Utente o persone e/o cose che si trovino nell'ambito dell'approdo.

Le responsabilità del *Gestore dei servizi* e del concessionario sono, altresì, escluse in caso di ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste per il caso in cui tale ritardo o inadempimento venga causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo della *Ischia Risorsa Mare* e del Comune di Ischia, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mareggiate, trombe d'aria, traversie, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, scioperi, controversie di lavoro o dispute sindacali, richieste, intimidazioni, azioni od omissioni di Pubbliche Autorità, civili o militari e altre cause di forza maggiore o caso fortuito.

Qualora il *Gestore dei servizi* rilevi gravi deficienze o abbiano motivo di ritenere che esse sussistano, ne darà tempestiva comunicazione all'Utente affinché questi provveda alla loro eliminazione. In particolare il *Gestore dei servizi* ha l'onere di informare tempestivamente l'Utente circa l'eventuale stato di abbandono dell'unità o del rischio di affondamento della stessa o del pericolo che lo stesso possa arrecare danni a terzi e/o ad altre unità.

In caso di estrema urgenza, l'unità potrà essere tirata a secco a spese e rischio del proprietario e/o utilizzatore, senza pregiudizio alcuno per qualunque azione che il *Gestore dei servizi* o il concessionario reputino necessaria intraprendere nei suoi confronti. In caso di affondamento dell'unità, l'Utente è obbligato alla rimozione e/o allo smantellamento del relitto, previa autorizzazione del *Gestore dei servizi* o del concessionario e il nulla osta delle competenti Autorità Marittime.

L'Utente ha altresì l'onere, a pena di decadenza, di dichiarare al *Gestore dei servizi* tramite raccomandata a.r. o *posta elettronica certificata* l'eventuale verificarsi di danni e/o sinistri all'unità, nonché ogni contestazione relativa all'inadempimento nell'erogazione dei servizi, pena la perdita di ogni azione nei confronti della stessa, entro 10 gg. dal fatto o dall'evento ovvero entro 5 gg. dalla sua scoperta, qualora abbia senza colpa ignorato il verificarsi del fatto. Può, inoltre, contestare tramite raccomandata a.r. o

posta elettronica certificata le fatture e/o gli estratti conto non riconosciuti in tutto o in parte, spiegandone dettagliatamente i motivi, a pena di decadenza entro 15 gg. dal ricevimento di medesimi.

L'Utente elegge domicilio presso l'indirizzo dichiarato nel presente contratto e qualora in corso di rapporto muti tale domicilio, ovvero desideri ricevere le comunicazioni presso altro indirizzo, ha l'onere di comunicarlo per iscritto al *Gestore dei servizi* che, in difetto, potranno effettuare tutte le comunicazioni presso l'ultimo domicilio dichiarato, a prescindere dell'effettiva conoscibilità delle medesime da parte dell'Utente.

In caso di eventi o manifestazioni che comportino lo svuotamento delle aree portuali, per cause non imputabili al *Gestore dei servizi*, l'Utente si obbliga ad allontanarsi dal porto con la propria unità per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'evento e in conformità ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti, senza nulla pretendere dal *Gestore dei servizi*. Nell'ipotesi che l'Utente autorizzi sotto la propria responsabilità il *Gestore dei servizi* allo spostamento (non provvedendovi, quindi, di persona o tramite terzi da lui indicati), questi concorrerà - nella misura del 50% - alle spese sostenute e documentate dal *Gestore dei servizi* per il trasferimento dell'unità dall'area portuale in concessione ad altra area e rientro; nel caso, invece, che l'ormeggio fuori dal porto turistico si protragga per uno (1) o più giorni successivi all'uscita dal porto di Ischia, le sole spese di "pernottamento/ormeggio" dell'unità in altro porto - a esclusione di quelle di trasferimento, precedentemente illustrate - saranno esclusivamente a carico del *Gestore dei servizi*.

Art. 12 - Foro competente

Qualsiasi controversia *insorgenda* fra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione o comunque cessazione, a qualsiasi titolo, degli effetti del presente contratto, nonché ogni azione di responsabilità, riconducibile per qualsiasi causa al presente contratto, sarà di competenza del Foro di Ischia anche qualora tale località sia diversa da quella di residenza o domicilio dell'Utente e con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 13 - Tutela contro l'inquinamento e gli incendi

Nell'ambito del punto ormeggio assegnato, è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto dei rifiuti di qualunque genere, di oggetti, liquidi e/o detriti, sia in acqua che sulle banchine.

Per i rifiuti solidi dovranno essere rispettate le fasce orarie previste nel Comune di Ischia per la raccolta differenziata oraria, mentre per le esigenze personali dovranno essere utilizzati i locali igienici esistenti a terra, con divieto assoluto di utilizzare i servizi delle singole unità.

In caso di incendio o di inquinamento, il gestore dei servizi interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i propri mezzi e il personale a disposizione, disponendo, ove occorra, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo e/o di altre unità che si trovino nelle vicinanze. In ogni caso, provvede a richiedere direttamente, in caso di necessità e/o di urgenza,

l'intervento dei Vigili del Fuoco e/o di ogni altra ditta autorizzata all'espletamento dei servizi antinquinamento.

Art. 14 - Regime fiscale

Il presente contratto rientra nel campo di applicazione Iva.

Ad esclusione di ogni prestazione resa su unità che stazionano su terraferma, del servizio di alloggio e varo o della sola locazione dello spazio di ormeggio - per i quali si applicherà l'aliquota ordinaria al 22% - per ogni altro servizio inerente al contratto stagionale, annuale o pluriennale stipulato, agli *Utenti* in sosta e alloggiati a bordo della propria unità sarà applicata l'Iva agevolata al 10%.

Qualora non ne abbia diritto o decada dalla predetta agevolazione senza darne immediata comunicazione al *Gestore dei servizi*, l'*Utente* si obbliga a manlevare sia il *Gestore* che il concessionario da ogni responsabilità e da eventuali danni, anche economici, che dovessero conseguire allo stesso da attività di accertamento/controllo effettuata dalle autorità competenti.

Art. 15 - Trattamento/protezione dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03

Titolare del trattamento è la società Ischia Risorsa Mare S.r.l.

La società tratta i dati anagrafici e fiscali e di natura economica dell'*Utente*, necessari per lo svolgimento dei rapporti contrattuali; i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il trattamento avviene, da parte di personale incaricato, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici e manuali con procedure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a terze parti solo per lo svolgimento di incarichi previsti per Legge. L'*Utente*, informato dei diritti di cui alla normativa vigente, acconsente al trattamento dei propri dati personali nei limiti e con le finalità sopra dette.

Ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., l'*Utente* può esercitare il diritto di accedere ai propri dati personali.

Senza il consenso dell'*Utente* sopra generalizzato, i dati potranno essere comunicati dal Titolare della Concessione a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie e a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per legge.

L'*Utente*, preso atto della informativa privacy predetta, manifesta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di essere stato debitamente informato circa i dati e le notizie riguardanti le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento dei dati personali, le conseguenze di un eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di responsabili od incaricati, l'ambito di diffusione dei dati medesimi, i diritti e gli estremi del titolare del trattamento, coincidente con la società.

Art 16 - Integrazione del contratto

Il presente contratto è integrato dal *Regolamento di gestione degli ormeggi nel porto di Ischia* approvato con Ordinanza n. 15/2014 dell'Ufficio circondariale marittimo di Ischia, allegato al presente contratto, di cui l'*Utente* dichiara di aver preso completa visione, conoscerlo e di accettarlo in ogni sua parte, senza nessuna esclusione e senza alcuna condizione e/o riserva, impegnandosi ad osservarlo e a farlo osservare ai terzi, nonché ai propri aventi causa le norme ivi stabilite.

L'*Utente* sin d'ora accetta anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate dal *Gestore dei servizi* al suddetto *Regolamento*, nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte per la disciplina del servizio e dei rapporti con l'utenza che il *Gestore dei servizi* porterà a conoscenza della stessa, salva la possibilità di recesso.

Tali atti sono disponibili presso l'ufficio amministrativa del *Gestore dei servizi* sito in Ischia, alla via Porto n. 10.

Ischia, #O_Date#

L'Utente

Il Gestore dei servizi

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano espressamente e specificatamente gli artt. 1 (Oggetto del contratto), 2 (Prestazioni), 3 (Conclusione del contratto), 4 (Corrispettivi e dilazione di pagamento. Clausola risolutiva espressa). 5 (Costituzione in mora), 6 (Diritto di recesso e clausola penale), 7 (Divieto di cessione), 8 (Interpretazione del contratto e divieto di analogia), 9 (Proroga e rinnovo), 10 (Esecuzione del contratto), 11 (Obblighi dell'Utente. Termini decadenziali), 12 (Foro competente e autorizzazione al trattamento dei dati personali), 13 (Tutela contro l'inquinamento e gli incendi), 14 (Regime fiscale), 15 (Trattamento/protezione dei dati personali - Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03) e 16 (Integrazione del contratto).

Ischia, #O_Date#

L'Utente

Il Gestore dei servizi